

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 006692 del 23.04.2020

Ordinanza Sindacale n. 17 del 23/ 04 /2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Misure urgenti per fronteggiare i rischi di assembramento durante il ponte del 25 Aprile. Chiusura al pubblico del Porto turistico e divieto assoluto di transito veicolare e pedonale lungo tutti il litorale di Tropea.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 e ss.mm.ii. del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che si potrebbero verificare pericolosi assembramenti di persone durante il ponte del 25 aprile, segnatamente nei giorni di sabato 25 e domenica 26, all'interno del Porto turistico e lungo l'intero litorale di Tropea,

DISPONE

LA CHIUSURA al pubblico del Porto turistico ed il **DIVIETO** di transito veicolare e pedonale lungo l'intero litorale di Tropea per le giornate di sabato 25 aprile e domenica 26, con esclusione dei soli residenti o già dimoranti nella predetta area e dei soggetti autorizzati con ordinanza 16/2020.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia, alla Società Porto di Tropea S.p.A..

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993